

posito informazioni a quel procuratore generale e secondo l'esito delle informazioni stesse non si mancherà di provvedere.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CHIMIENTI ».

Libertini Pasquale. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere con quale criterio giuridico, in opposizione alla legge 19 marzo 1911, n. 201, il Ministero ha tramutato dal tribunale di Alessandria a quello di Messina l'ufficiale giudiziario Protetti Domenico, mentre nel distretto della Corte di Messina esistono già, nominati per concorso dal 1910 in attesa di destinazione, quattro ufficiali giudiziari cui, per l'abusivo tramutamento, sarebbe violato il diritto acquisito e usurpato il posto, con danno economico e morale ».

RISPOSTA. — « Il tramutamento dell'ufficiale giudiziario Protetti Domenico dalla pretura di Rivalta Bormida (distretto della Corte di appello di Casale) a quella di San Fratello (distretto della Corte d'appello di Messina) fu disposto da questo Ministero giusta la facoltà conferitagli dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1911, n. 201, e dall'articolo 17 del regolamento relativo 4 febbraio 1912, n. 1086.

« Quest'ultima disposizione stabilisce che, prima di emanare il decreto di tramutamento, il Ministero debba sentire il parere dei rispettivi capi delle due Corti di appello, quella alla quale appartiene la sede in cui trovasi l'ufficiale giudiziario, e quella da cui dipende la sede cui questi aspira.

« Ora, appunto nei riguardi del Protetti, tanto i capi della Corte di Casale che quelli della Corte di Messina hanno espresso avviso favorevole. Questi ultimi, il cui parere specialmente interessa, con rapporto del 20 marzo ultimo scorso, trasmettendo l'istanza del Protetti, dissero che questa meritava di essere accolta, tenute presenti speciali condizioni della famiglia di costui.

« Notisi a questo proposito che il Protetti nativo di Monteleone Calabro, è uno di coloro che sostennero nella Corte d'appello di Catanzaro, ben sedici anni fa, e cioè nel 1899, l'esame di abilitazione alla nomina ad ufficiale giudiziario secondo le disposizioni allora vigenti, e solamente poco più di un anno fa, mettendosi a disposizione del Ministero, aveva ottenuta la nomina nella lontanissima sede di Rivalta Bormida, giusta

la disposizione dell'articolo 18 della suaccennata legge 19 marzo 1911, n. 201.

« Egli meritava quindi di vedere esaudita l'aspirazione sua di essere avvicinato ai suoi luoghi ed alla sua famiglia.

« Ad ogni modo, a prescindere da tali considerazioni, il provvedimento di cui è cenno nell'interrogazione dell'onorevole Libertini trova la sua giuridica base nelle disposizioni di legge e di regolamento innanzi cennate.

« Non è quindi il caso di parlare di lesione del diritto ad ottenere la nomina, da parte dei quattro approvati nell'ultimo concorso bandito nel 1910 nella Corte di Messina. Tale diritto, infatti, non può contrastare l'uso della facoltà attribuita al Ministero, perchè, se ciò non si ritenesse, tale uso sarebbe di realtà impossibile, essendovi in ogni distretto di Corte di appello sempre un certo numero di vincitori dell'ultimo concorso colà bandito che attendono la nomina, ed il tramutamento di un ufficiale giudiziario di altro distretto ritarda sempre in certo modo il loro turno.

« Come correttivo dell'uso della facoltà succennata, l'articolo 17 del regolamento stabilisce appunto che sia sentito il parere dei capi della Corte cui si vuol tramutare l'ufficiale giudiziario, e, nella specie, al voto della legge si è ottemperato, e si è seguito il parere favorevole che i detti capi manifestarono.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CHIMIENTI ».

Lucernari. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, dopo la concessione fatta agli studenti di ultimo anno di medicina di anticipare gli esami di laurea, non creda atto di giustizia estendere tale concessione ai laureandi delle altre Facoltà ».

RISPOSTA. — « La concessione fatta agli studenti di medicina e chirurgia di anticipare per il corrente anno scolastico gli esami di laurea è stata accordata per ragioni di pubblico interesse.

« Non si crede di estendere per ora la disposizione del decreto Reale 2 maggio 1915 ad altri studenti che non siano quelli del sesto anno della Facoltà di medicina e chirurgia, salvo nuove e diverse disposizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».